# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 24 maggio 1983**

**relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato (IV/181 — Cematex)**

**(I testi in lingua francese, tedesca, italiana, inglese e olandese sono i soli facenti fede)**

(83/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la decisione 71/337/CEE, del 24 settembre 1971 [2], con la quale la Commissione ha concesso, in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, un'esenzione sino al 30 novembre 1982 a favore della decisione del Comitato europeo dei costruttori di materiale tessile (Cematex) che adottava il regolamento di esposizione dell'ITMA (Esposizione internazionale del macchinario tessile),

vista la domanda di rinnovo della suddetta decisione presentata il 19 novembre 1981 da Cematex,

previa pubblicazione del contenuto essenziale del regolamento di esposizione dell'ITMA, effettuata, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 20 del 25 gennaio 1983,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

I

(1) considerando che Cematex è un'associazione senza personalità giuridica costituita nel 1953 ; che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, Cematex è responsabile dell'organizzazione, ogni quattro anni, di un'ITMA ; che è a questo suo compito che si riferiscono tanto la notifica presentata il 25 ottobre 1962 quanto la domanda di rinnovo della decisione di esenzione adottata dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, il 24 settembre 1971 ;

(2) considerando che aderiscono a Cematex le seguenti associazioni nazionali, che annoverano fra i loro membri la maggior parte dei costruttori di materiale tessile nei rispettivi paesi :

— Fachgemeinschaft Textilmaschinen im Verein Deutscher Maschinenbau — Anstalten EV (VDMA)
Lyoner Straße, 18
D-6000 Frankfurt am Main 71, Germania,

— Syndicat des constructeurs belges de machines textiles (Symatex)
21, rue des Drapiers
B-1050 Bruxelles, Belgio,

— Union des constructeurs de matériel textile de France (UCMTF)
10, avenue Hoche
F-75382 Paris — Cedex 08, Francia,

— British Textile Machinery Association (BTMA)
220-224, The Royal Exchange
GB-Manchester M2 7BX, Gran Bretagna,

— Associazione costruttori italiani di macchinario per l'industria tessile (ACIMIT)
Via Tevere 1
I-20123 Milano, Italia,

— Groep Textielmachines (GTM) van de Vereniging voor de Metaalen de Elektrotechnische Industrie FME
Bredewater 20
NL-2715 CA Zoetermeer, Paesi Bassi,

— Société suisse des constructeurs de machines (VSM), Groupe « Machines textiles »
4, Kirchenweg
CH-8032 Zürich, Svizzera ;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. L 227 dell'8. 10. 1971, pag. 26.

(3) considerando che dalla decisione 71/337/CEE lo statuto di Cematex non ha subito modifiche ; che per quanto riguarda il contenuto essenziale di detto statuto può farsi rinvio a tale decisione ;

(4) considerando che il contenuto essenziale del regolamento delle esposizioni dell'ITMA è attualmente il seguente :

a) i partecipanti all'ITMA si impegnano a rispettare, oltre al regolamento di quest'ultima, tutte le successive decisioni adottate dagli organizzatori per motivi di ordine e di sicurezza ;

b) i macchinari ammessi all'ITMA sono : le macchine per l'industria tessile, ivi comprese tutte le macchine per maglieria, i loro accessori, le macchine per cucire e le macchine destinate all'industria dell'abbigliamento, le attrezzature e gli apparecchi di misura e di controllo nonché gli impianti e macchine elettriche utilizzati nelle industrie tessile e dell'abbigliamento ;

c) soltanto macchine di espositori possono essere utilizzate per la dimostrazione di accessori nell'ambito dell'ITMA ;

d) possono esser ammesse, come espositori, soltanto le ditte che, per il materiale presentato, effettuino almeno due delle seguenti operazioni : « progettazione », « fabbricazione », « vendita », e che soddisfino alle seguenti condizioni :

— nel sottoscrivere la domanda di iscrizione all'ITMA, gli espositori si impegnano a non presentare nell'anno dell'ITMA, nonché nell'anno precedente, né direttamente né indirettamente tramite agenti o rivenditori, macchine tessili e macchine per magliera, nonché modelli che imitano perfettamente le suddette macchine — ad esclusione di ogni altro materiale di propaganda la cui presentazione è ormai completamente libera —, a nessuna fiera, esposizione, salone o manifestazione nazionale o internazionale nei paesi contemplati dal regolamento (1) ;

— i costruttori vincolati da un accordo di cessione di licenza o da un accordo di cooperazione tecnica possono esporre all'ITMA le macchine o gli accessori oggetto dell'accordo.

Tuttavia, se uno di questi costruttori presenta, nell'anno dell'ITMA o nell'anno precedente, una o più macchine oggetto dell'accordo, in un'altra fiera, esposizione o manifestazione di uno dei paesi contemplati dal regolamento, ciò implica l'esclusione dell'altro contraente relativamente a tutta la parte del suo programma coperta da detto accordo ;

— se all'ITMA partecipano società multinazionali o imprese di uno stesso gruppo le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le imprese del gruppo o a tutte le imprese che costituiscono la società multinazionale ;

e) la mancata osservanza dell'impegno di cui sopra comporta automaticamente l'esclusione dall'ITMA in corso e la perdita delle garanzie versate, ovvero la mancata ammissione all'ITMA successiva ;

f) Cematex può, su richiesta, autorizzare nell'anno dell'ITMA e in quello precedente, che macchine tessili siano messe a disposizione di espositori per altre fiere, esposizioni o saloni aventi luogo in uno dei paesi contemplati dal regolamento alle seguenti condizioni :

— le macchine devono servire esclusivamente alla dimostrazione di macchine o attrezzature non ammesse all'ITMA, devono essere state costruite da almeno due anni ed essere già state presentate in precedenti esposizioni,

— tutti i marchi o le indicazioni che consentono di identificare le macchine debbono essere tolti o occultati,

— a favore di queste macchine non è ammessa sul luogo nessuna iniziativa commerciale (pubblicità, distribuzione di cataloghi, offerte, ecc.),

— la presenza di queste macchine nelle suddette manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata da Cematex, il quale potrà rifiutare l'autorizzazione se essa può servire ad eludere direttamente o indirettamente il regolamento,

— solo i costruttori che espongono all'ITMA, possono chiedere tale autorizzazione ;

g) Cematex può, su domanda, autorizzare la partecipazione ad un'esposizione non avente scopi commerciali ma che :

— miri esclusivamente a presentare una determinata regione o abbia carattere storico ;

(1) I dieci paesi della CEE, nonché Svizzera, Austria, Spagna, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia e Turchia.

— persegua fini scientifici o educativi (ad esempio, congressi, università),

— rivesta un interesse pubblico (ad esempio difesa, sicurezza del lavoro, ergonomia, tutela dell'ambiente);

il numero ed il tipo di macchine devono corrispondere al carattere della manifestazione;

h) non sono assimilate a fiere, esposizioni o saloni la presentazione da parte di un costruttore, nei suoi locali o in quelli delle sue filiali, di macchine di propria fabbricazione, né la presentazione da parte di rappresentanti, distributori, commercianti o rivenditori, nei loro locali o in quelli da essi utilizzati in permanenza, di macchine di cui provvedono alla commercializzazione;

i) il segretariato generale, il comitato d'organizzazione e le associazioni nazionali sono abilitate ad esercitare un controllo per verificare che i costruttori partecipanti all'ITMA rispettino gli impegni assunti;

j) in caso di esclusione di un espositore da un'ITMA o di rifiuto di ammissione ad essa o di partecipazione, compresa quella ai fini di dimostrazione, ad una manifestazione o fiera particolare (1), il segretario del Cematex informerà con lettera raccomandata l'interessato precisando i motivi della decisione; l'espositore può nel termine di quattordici giorni, opporsi a tale decisione presentando ricorso, sia presso una commissione arbitrale, sia presso il tribunale competente del luogo in cui l'ITMA si svolge;

(5) considerando che dalla decisione 71/337/CEE, sotto l'egida di Cematex si sono svolte due ITMA, una a Milano nel 1975 e l'altra a Hannover nel 1979; che nessuna domanda di ammissione a queste ITMA, conforme alle condizioni previste dal regolamento, è stata respinta; che è invece stata rigettata una serie di domande non rispondenti alle suddette condizioni; che per assicurare un'applicazione obbiettiva del regolamento delle esposizioni ITMA, Cematex ha di conseguenza istituito, su domanda della Commissione, la procedura di ricorso menzionata al punto I, 4, j);

(6) considerando che è risultato che gli espositori di determinate macchine ed attrezzature non ammesse all'ITMA necessitano, nell'ambito delle loro esposizioni, della presenza di macchine tessili per la dimostrazione del loro materiale; che, su domanda della Commissione, Cematex ha modificato il proprio regolamento in modo da poter autorizzare, nell'anno dell'ITMA e nell'anno precedente, la presenza di macchine tessili a tali esposizioni [punto I, 4, g)];

(7) considerando che in futuro potrà altresì essere autorizzata in ogni momento la partecipazione ad esposizioni aventi scopi scientifici, educativi, storici o di interesse pubblico [punto I, 4, g)];

(8) considerando inoltre che la presentazione, da parte di un costruttore, delle proprie macchine o da parte dei suoi rappresentanti nei rispettivi locali è ormai completamente libera [punto I, 4, h)]; che ciò vale anche per la partecipazione ad esposizioni con materiale di propaganda come fotografie, cataloghi, ecc., ad esclusione di modelli che imitano perfettamente le suddette macchine [punto I 4, d), primo trattino];

(9) considerando che occorre infine ricordare che il materiale tessile, in particolare le macchine, costituiscono, nella maggior parte dei casi, attrezzature pesanti e complesse, che devono essere presentate in funzionamento e il cui trasporto e installazione comportano spese considerevoli e rendono necessaria la partecipazione tecnica e finanziaria dei costruttori; che di conseguenza in questo settore è particolarmente sentita la necessità di frenare la tendenza ad una proliferazione delle esposizioni;

(10) considerando che in seguito alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nessuna osservazione atta a modificare la valutazione della Commissione nei confronti del regolamento dell'ITMA è stata presentata dai terzi interessati;

II

(11) considerando che per le stesse ragioni già esposte nella decisione 71/337/CEE, alla quale può farsi riferimento, le seguenti disposizioni adottate da Cematex sul regolamento delle ITMA costituiscono una decisione di una associazione di associazioni di imprese e ricadono nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato:

— l'impegno degli espositori a non partecipare, nell'anno dell'ITMA e nell'anno precedente, né direttamente, né indirettamente tramite agenti commerciali o con la presentazione di modelli, a nessuna manifestazione nazionale o internazionale organizzata nei paesi contemplati dal regolamento, tranne in alcuni casi autorizzati da Cematex;

(1) Per « manifestazione o fiera particolare » si intendono soprattutto quelle menzionate al punto 4, lettere f) e g).

— l'esclusione dall'ITMA in corso, o la mancata ammissione alla seguente, di macchine di qualsiasi costruttore che le avesse esposte o fatte esporre, anche sotto forma di modelli ad altre manifestazioni nazionali o internazionali ;

— l'esclusione dall'ITMA del costruttore parte ad un contratto di licenza o di cooperazione tecnica concernente le macchine o accessori oggetto del contratto, quando la sua controparte presenta, nell'anno dell'ITMA o nell'anno precedente, una o più di queste macchine ad altre esposizioni in uno dei paesi contemplati dal regolamento ;

— l'esclusione dall'ITMA di tutte le imprese dello stesso gruppo o delle società multinazionali qualora una di esse abbia partecipato, nell'anno dell'ITMA o nell'anno precedente, ad altre esposizioni in uno dei paesi contemplati dal regolamento ;

— il divieto di utilizzare macchine diverse da quelle di espositori per la dimostrazione di accessori nel quadro di un'ITMA ;

— l'autorizzazione di Cematex affinché macchine tessili possano essere messe a disposizione di espositori ad altre fiere nei paesi contemplati dal regolamento, per dimostrazione di macchine o attrezzature non ammesse all'ITMA, a condizione comunque che queste macchine siano state costruite da due anni e già presentate a fiere precedenti e che il loro marchio sia invisibile ;

III

(12) considerando che, grazie alle numerose modifiche apportate da Cematex al regolamento delle ITMA [punto I, 4, d), primo trattino, f), g), h)], il regolamento può essere ora applicato in modo più obbiettivo e molto meno coercitivo ;

che, in tali condizioni, la decisione di esenzione che la Commissione ha adottato il 24 settembre 1971 può essere rinnovata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 17, dato che continuano ad essere soddisfatte, per gli stessi motivi già esposti nella suddetta decisione, le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

che, infatti, la concentrazione di manifestazioni realizzata dal regolamento dell'ITMA consente, in particolare, di porre a confronto, a minor costo, la quasi totalità dell'offerta di macchine, il che ha come effetto di stimolare i produttori, di orientare più efficacemente gli utilizzatori offrendo loro una visione completa del mercato, evitando nel contempo numerosi spostamenti ; che, d'altra parte, il regolamento dell'ITMA, tenuto anche conto delle numerose modifiche apportate [punto I, 4, d), primo trattino, f), g), h)], non comporta restrizioni che non siano indispensabili per ottenere i vantaggi derivanti dalla razionalizzazione delle fiere ed esposizioni e non elimina la concorrenza fra gli agenti economici interessati ;

che, d'altro canto, le clausole di cui al punto I, 4, d), secondo e terzo trattino, si iscrivono nel contesto delle finalità perseguite dal regolamento dell'ITMA, ossia la razionalizzazione delle fiere ed esposizioni di macchine tessili e soddisfano, per ragioni analoghe a quelle menzionate nella decisione 71/337/CEE e evocate qui sopra, le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

(13) considerando che la domanda di Cematex di rinnovo della decisione della Commissione, del 24 settembre 1971, può, quindi, essere accolta ; che tale decisione, tenuto conto della scadenza quadriennale dell'ITMA, può essere rinnovata per un periodo scadente il 31 dicembre 1995 ;

(14) considerando che, per motivi analoghi a quelli esposti nella decisione 71/337/CEE, appare opportuno subordinare la presente decisione a determinati oneri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, adottata dalla Commissione il 24 settembre 1971 a favore della decisione del Cematex che istituiva il regolamento di esposizione dell'ITMA è rinnovata sino al 31 dicembre 1995.

*Articolo 2*

Il Cematex comunicherà tempestivamente alla Commissione tutti i casi di esclusione o di rifiuto di ammissione ad un'ITMA, o di partecipazione a una manifestazione o fiera particolare, indicandone i motivi.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alle seguenti associazioni :

— Comité européen des constructeurs de matériel textile (Cematex)
4, Kirchenweg
CH-8032 Zürich, Svizzera,

— Fachgemeinschaft Textilmaschinen im Verein Deutscher Maschinenbau — Anstalten EV (VDMA)
Lyoner Straße, 18
D-6000 Frankfurt am Main 71, Germania,

— Syndicat des constructeurs belges de machines textiles (Symatex)
21, rue des Drapiers
B-1050 Bruxelles, Belgio,

— Union des constructeurs de matériel textile de France (UCMTF)
10, avenue Hoche
F-75382 Paris — Cedex 08, Francia,

— British Textile Machinery Association (BTMA)
220/224 The Royal Exchange
GB-Manchester M2 7BX, Gran Bretagna,

— Associazione costruttori italiani di macchinario per l'industria tessile (ACIMIT)
Via Tevere, 1
I-20123 Milano, Italia,

— Groep Textielmachines (GTM) van de Vereniging voor de Metaalen de Elektrotechnische Industrie FME
Bredewater, 20
NL-2713 CA Zoetermeer, Paesi Bassi,

— Société suisse des constructeurs de machines (VSM), Groupe « Machines textiles »
4, Kirchenweg,
CH-8032 Zürich, Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1983.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Membro della Commissione*